



## **Rag. ALESSANDRO BIFFOLI**

*Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze  
Iscritto al n. 62696 Registro Revisori Legali Ministero Economia e Finanze*

Spett.le Associazione  
Insegnanti Metodo Feldenkrais

Oggetto: Professionisti e regimi fiscali.

Come ormai chiaro a tutti, la figura dell'Insegnante del metodo Feldenkrais riveste caratteristiche di "lavoratore autonomo" che, in base all'effettiva attività svolta, si può classificare in "lavoratore autonomo con attività occasionale" o "lavoratore autonomo con attività professionale".

Questa prima suddivisione deriva dalle modalità con le quali viene svolta l'attività e quindi:

- come indicato all'Art. 5 del DPR 633/72 (legge IVA) è presupposto per l'apertura della partita IVA lo svolgimento di attività professionale in forma abituale, ancorché non esclusiva, di ogni attività di lavoro autonomo.
- Residuano quindi le attività svolte in forma non abituale (saltuaria), senza organizzazione funzionale, e con compensi annui di basso rilievo, che rimangono escluse dalla normativa IVA.

Entrando nello specifico della normativa fiscale, si hanno naturalmente caratteristiche, obblighi, adempimenti e versamenti completamente diversi fra l'una e l'altra categoria e di seguito cerco di riepilogare le rispettive caratteristiche, nella certezza di non poter esaurire in poche righe tutti gli approfondimenti che la materia fiscale richiede ogni volta.

### **PROFESSIONISTI**

Al momento della richiesta della partita IVA, si deve necessariamente scegliere il regime fiscale e contabile che si vuole adottare in quanto, pur essendo probante il cosiddetto "comportamento concludente", l'emissione di fatture in un modo piuttosto che in un altro, condiziona la scelta per l'intero periodo fiscale. (ad esempio, se all'inizio anno si emette la prima fattura con IVA, non si può rientrare nel regime "minimi" o "forfettari" in quanto abbiamo di fatto già optato per il regime semplificato).

**INPS** - Per tutti i professionisti, indistintamente dal regime fiscale adottato, vi è **obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione Separata INPS**, che prevede:

- un addebito in fattura di una maggiorazione a titolo INPS del 4% sul compenso;
- il pagamento del contributo INPS in sede di dichiarazione dei redditi che ad oggi è pari al
  - a) **27,72%** del reddito professionale, per chi non ha altra copertura previdenziale;
  - b) **23,50%** del reddito professionale, per chi ha altra copertura previdenziale (lavoratore dipendente o libero professionista con cassa privata)

I regimi attualmente in vigore sono:

- 1) **il regime contribuenti minimi (Art 27 DL 98/2011)**
- 2) **il regime forfettario (introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e che sarà modificato dalla Legge di Stabilità 2016)**
- 3) **il regime semplificato**
- 4) **il regime ordinario**

## **1) Regime dei contribuenti minimi.**

E' il regime introdotto nel 2012 e prevede:

- esclusione da IVA;
- esclusione da ritenuta di acconto sui compensi percepiti;
- non assoggettamento ad IRAP;
- non assoggettamento ad accertamento in base alla normativa sugli "studi di settore";
- mancanza obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- pagamento di un'imposta sostitutiva IRPEF del 5% sul reddito netto percepito.
- una durata massima di 5 anni o anche di oltre 5 anni ma fino al raggiungimento del 35' anno di età.

A questo regime possono aderire (**fino al 31/12/2015 e poi decade**) solo coloro che:

- non hanno svolto attività simile nei tre anni precedenti come professionisti;
- non hanno svolto attività simile nei tre anni precedenti come dipendenti, con licenziamento ad iniziativa del dipendente stesso;
- non investono oltre € 15.000,00 in beni ammortizzabili;
- non hanno dipendenti;
- non percepiscono compensi lordi per oltre 30.000,00 Euro su base annua (proporzionale).
- non sono soci in società di persone o in società di capitali "trasparenti";

**Calcolo del reddito** - Il reddito viene calcolato quale differenza fra il totale dei compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute per l'attività. Per quanto riguarda le spese cosiddette "promiscue" e cioè quelle spese che riguardano indistintamente la sfera professionale e la sfera privata (spese per automezzi, utenze telefoniche, utenze energia elettrica ecc), viene preso in considerazione il 50% della spesa totale.

**Tassazione** - Sul reddito netto così calcolato, si detraggono ulteriormente i contributi INPS versati e sulla differenza si versa un'imposta sostitutiva del 5% al momento della redazione della dichiarazione dei redditi.

Naturalmente, trattandosi di "imposta sostitutiva", non si possono imputare ulteriori detrazioni di imposta (familiari a carico – spese mediche – mutui – assicurazioni ecc.)

**Adempimenti** – per quanto riguarda gli adempimenti contabili, i contribuenti forfettari sono esonerati dall'obbligo:

- dalla registrazione delle fatture emesse;
- dalla registrazione degli acquisti;
- dalla tenuta dei registri contabili;
- dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- dalla comunicazione cosiddetta "spesometro";
- dalla comunicazione "black list"

Sono invece obbligati:

- a numerare e conservare le fatture di acquisto e le eventuali bollette doganali;
- ad emettere con numerazione progressiva e a conservare le fatture di compenso;
- a presentare i riepiloghi di eventuali acquisti intracomunitari, versando la relativa IVA (se dovuta in base alle norme specifiche);
- a versare l'eventuale IVA sugli acquisti Reverse Charge.
- ad effettuare le ritenute di acconto sui compensi pagati ad altri lavoratori autonomi.

Sulle fatture emesse va apposta marca da bollo da € 2,00 se superano l'importo di € 77,47.

Non esistono registri contabili da tenere obbligatoriamente anche se, ovviamente, al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi è necessario procedere alla "contabilizzazione" di tutti i compensi e delle spese.

Unico adempimento obbligatorio rimane quindi la dichiarazione dei redditi annuale, all'interno della quale si dichiarano i redditi percepiti e si calcolano sia le imposte da pagare che il contributo INPS da versare.

Nel caso che il contribuente minimo abbia effettuato ritenute su compensi a terzi, sarà tenuto anche alla presentazione della dichiarazione "sostituti di imposta" modello 770.

Il regime dei contribuenti minimi cesserà il 31/12/2015 (coloro che hanno iniziato precedentemente potranno proseguire fino al raggiungimento dei limiti temporali previsti dalla norma) e chi intendesse accedere a tale regime entro il 31/12, dovrà non solo acquisire la partita IVA dichiarando formalmente l'inizio dell'attività ma anche esercitare effettivamente l'attività medesima, con emissione di fatture entro fine anno e ricezione fatture di acquisto, al fine di testimoniare l'effettivo esercizio della professione.

## 2) Regime forfettario

E' il regime introdotto dalla legge finanziaria (di stabilità) dal 1/1/2015 e sostituirà il regime dei minimi. A differenza di quest'ultimo, il regime forfettario è un regime "naturale" e quindi **senza scadenza**, purché vengano rispettati determinati parametri, e precisamente:

- aver percepito compensi non superiori a determinate soglie previste dalla legge (per i professionisti la soglia è di € 15.000,00 ma la legge finanziaria 2016 ne prevede il raddoppio ad € 30.000,00 dal 01/01/2016)
- aver sostenuto spese di lavoro un massimo di € 5.000,00
- non aver acquistato beni ammortizzabili per oltre € 20.000,00;
- nel caso di esercizio dell'attività congiuntamente ad un'attività di lavoro dipendente, l'attività professionale deve poter conseguire un reddito prevalente e la somma di entrambi non deve superare € 20.000,00 (€ 30.000,00 in base alla finanziaria 2016)

Le principali caratteristiche ed agevolazioni di questo regime, sono:

- esclusione da IVA;
- esclusione da ritenuta di acconto sui compensi percepiti;
- esclusione da ritenuta di acconto sui compensi pagati (non si è sostituti di imposta);
- non assoggettamento ad IRAP;
- non assoggettamento ad accertamento in base alla normativa sugli "studi di settore";
- mancanza obbligo di tenuta delle scritture contabili;

**Calcolo del reddito** – Il reddito viene calcolato non con metodo analitico (compensi meno spese) ma con metodo forfettario, e cioè con la percentuale del 78% sul totale dei compensi percepiti (ad esempio: compensi € 10.000,00 = reddito € 7.800,00)



**Ai fini di tale risultato quindi, sono ininfluenti le spese effettivamente sostenute.**

**Tassazione** - Sul reddito calcolato forfettariamente, dopo aver detratto i contributi INPS versati per legge, si paga un'imposta sostitutiva del **15%** che, per il professionista che inizia l'attività e non ha svolto attività simili nei 3 anni precedenti, si riduce al **5% per i primi tre anni** (la legge finanziaria 2016 prevede una riduzione al 5% per i primi 5 anni).

Naturalmente, trattandosi di "imposta sostitutiva", non si possono imputare ulteriori detrazioni di imposta (familiari a carico – spese mediche – mutui – assicurazioni ecc.)

**Adempimenti** – per quanto riguarda gli adempimenti contabili, i contribuenti forfettari sono esonerati dall'obbligo:

- dalla registrazione delle fatture emesse;
- dalla registrazione degli acquisti;
- dalla tenuta dei registri contabili;
- dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- dalla comunicazione cosiddetta "spesometro";
- dalla comunicazione "black list"

Sono invece obbligati:

- a numerare e conservare le fatture di acquisto e le eventuali bollette doganali;
- ad emettere con numerazione progressiva e a conservare le fatture di compenso;
- a presentare i riepiloghi di eventuali acquisti intracomunitari, versando la relativa IVA (se dovuta in base alle norme specifiche);
- a versare l'eventuale IVA sugli acquisti Reverse Charge.

Sulle fatture emesse va apposta marca da bollo da € 2,00 se superano l'importo di € 77,47.

Non esistono registri contabili da tenere obbligatoriamente anche se, ovviamente, al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi è necessario procedere alla "contabilizzazione" di tutti i compensi.

Unico adempimento obbligatorio rimane quindi la dichiarazione dei redditi annuale, all'interno della quale si dichiarano i redditi percepiti e si calcolano sia le imposte da pagare che il contributo INPS da versare

### **3) Regime semplificato**

Era il regime "naturale" per tutti coloro che iniziavano un'attività professionale e che non percepivano compensi superiori ad € 400.000,00 su base annua.

Attualmente, è un regime obbligatorio per chi non può (o non vuole) aderire ai regimi "minimi" e "forfettario" e che non supera tale limite di fatturato.

Può essere scelto anche liberamente, optando in sede di presentazione della dichiarazione IVA, indipendentemente dal fatturato conseguito annualmente.

Prevede:

- assoggettamento ad IVA con liquidazione mensile o trimestrale del tributo e contestuale versamento;
- assoggettamento a ritenuta di acconto sui compensi percepiti da parte di altri titolari di partita IVA (non dai clienti privati)
- eventuale assoggettamento ad IRAP in base all'organizzazione dello studio professionale;;
- assoggettamento ad accertamento del livello dei compensi dichiarati in base alla normativa sugli "studi di settore";
- obbligo di tenuta dei registri IVA e del registro beni ammortizzabili;

- obbligo di tenuta del registro "incassi e pagamenti" - salvo utilizzo dei registri IVA con integrazione dati relativi alle imposte dirette;
- obbligo della comunicazione annuale IVA, se si hanno compensi superiori ad € 25.000,00;
- obbligo della dichiarazione IVA annuale;
- obbligo della comunicazione cosiddetta "spesometro";
- obbligo eventuale della comunicazione "black list"
- obbligo eventuale comunicazione operazioni intracomunitarie;

**Calcolo del reddito** – Il reddito viene calcolato quale differenza fra il totale dei compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute per l'attività. Per quanto riguarda le spese cosiddette "promiscue" e cioè quelle spese che riguardano indistintamente la sfera professionale e la sfera privata (spese per automezzi, utenze telefoniche, utenze energia elettrica ecc), viene preso in considerazione il 50% della spesa totale.

**IVA** – periodicamente (mensilmente o trimestralmente con opzione e versamento addizionale 1%) si liquida l'imposta IVA e si versa la differenza fra tutta l'IVA delle fatture emesse e l'IVA sulle fatture ricevute inerenti l'attività professionale, con limiti di detrazione su alcune tipologie di beni e servizi.

Il 27 dicembre di ogni anno, si versa un acconto del 88% dell'IVA relativa all'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente (salvo calcoli diversi).

**Tassazione - IRPEF** - Il reddito calcolato come sopra, confluisce nella dichiarazione dei redditi insieme agli eventuali altri redditi percepiti (in questo caso non vi è preclusione di coesistenza fra redditi) e va a formare il cosiddetto "reddito complessivo" che, al netto degli oneri deducibili (INPS pagata ecc.) porta al "reddito imponibile" sul quale si calcolano le imposte in base agli scaglioni IRPEF in vigore per l'anno. Il reddito è soggetto anche all'addizionale IRPEF regionale ed all'addizionale IRPEF comunale. **Si ha diritto alla detrazione IRPEF per redditi di lavoratore autonomo, in misura proporzionale al reddito percepito.** (ad esempio, per redditi di € 15.000,00 la detrazione è di circa € 880,00)

Dall'imposta lorda, come sopra calcolata, si possono detrarre le cosiddette "detrazioni di imposta" relative a familiari a carico, spese per mutui acquisto prima casa, spese mediche, assicurazioni ecc.

**Tassazione - IRAP** – Nel caso che il professionista svolga un'attività "organizzata" con collaboratori, investimenti in beni ammortizzabili ecc, il reddito sarà soggetto anche all'imposta IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) attualmente pari al **3,9%** del reddito di lavoro autonomo (ma con previsione di modifiche nel 2016)

#### 4) Regime ordinario

E' il regime obbligatorio per chi ha compensi superiori ad € 400.000,00 annui. Può essere scelto per opzione da tutti e l'opzione ha durata obbligatoria di tre anni.

Sono valide tutte le caratteristiche di adempimenti, calcolo del reddito, IVA, tassazione IRPEF e tassazione IRAP ed obblighi di dichiarazione già viste per il regime semplificato, con l'aggiunta che:

- in caso di compensi superiori ad € 400.000,00, le liquidazioni IVA sono obbligatoriamente mensili;
- è obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria, con registrazione non solo delle fatture emesse e ricevute ma anche di tutte le operazioni finanziarie effettuate (pagamenti ed incassi) con gestione contabile del conto corrente bancario utilizzato per l'attività;
- è obbligatoria la tenuta del libro giornale contabile, numerato annualmente e vidimato con imposta di bollo.



## LAVORATORI OCCASIONALI

Chi non esercita professionalmente l'attività, non è obbligato all'apertura della partita IVA e può rientrare nei lavoratori autonomi occasionali, salvo il rispetto dei seguenti limiti:

- compensi lordi percepiti € 5.000,00 annui nei confronti del medesimo committente;
- attività svolta nei confronti del medesimo committente per non più di 30 giorni continuativi;

Si tratta di una situazione "residuale" che non prevede obblighi di iscrizione o adempimenti contabili.

**Adempimenti** - Si devono emettere "ricevute" per ogni compenso percepito, con eventuale applicazione della ritenuta di acconto 20% nel caso di compenso percepito da un titolare di partita IVA (che non sia contribuente forfettario). Sulle ricevute va apposta marca da bollo da € 2,00 se superano € 77,47.

**Calcolo del reddito** - Il reddito viene calcolato quale differenza fra il totale dei compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute per l'attività. Per quanto riguarda le spese cosiddette "promiscue" e cioè quelle spese che riguardano indistintamente la sfera professionale e la sfera privata (spese per automezzi, utenze telefoniche, utenze energia elettrica ecc), viene preso in considerazione il 50% della spesa totale.

**Tassazione - IRPEF** - Il reddito calcolato come sopra, confluisce nella dichiarazione dei redditi insieme agli eventuali altri redditi percepiti (in questo caso non vi è preclusione di coesistenza fra redditi) e va a formare il cosiddetto "reddito complessivo" che, al netto degli oneri deducibili (INPS pagata ecc.) porta al "reddito imponibile" sul quale si calcolano le imposte in base agli scaglioni IRPEF in vigore per l'anno. Il reddito è soggetto anche all'addizionale IRPEF regionale ed all'addizionale IRPEF comunale.

**INPS** - Nel caso che i compensi percepiti dai vari clienti superino € 5.000,00 lordi annui, si è soggetti all'iscrizione alla gestione separata INPS, con versamento (con varie metodologie) dei contributi 27,72% o 23,50% in sede di dichiarazione dei redditi.

## CONCLUSIONI

Nel rispetto dei limiti previsti per ogni regime specifico, la scelta di un metodo piuttosto che un altro, deve essere valutata non solo dalla mole degli adempimenti previsti dalle norme, ma anche e soprattutto dalla situazione fiscale personale del contribuente.

A titolo di puro esempio (non esaustivo):

- chi non ha diritto a deduzioni o detrazioni di imposta (assegni di mantenimento, familiari a carico, mutui prima casa, spese mediche di rilevante importo o assicurazioni vita o infortuni) avrà maggior beneficio da un'imposta sostitutiva IRPEF;
- chi ha sostenuto spese di ristrutturazione immobili di rilevante importo e può beneficiare della detrazione 50% o 65%, dovrà valutare attentamente l'entità di tale credito che andrà a perdere se sceglie un regime con l'imposta sostitutiva;
- tale beneficio sarà maggiore quanto maggiore sarà il reddito professionale assoggettato ad imposta sostitutiva (fissa e non a scaglioni come l'irpef)
- viceversa, chi ha oneri che danno diritto a detrazioni oppure carichi di famiglia, dovrà valutare bene la convenienza dell'imposta sostitutiva rispetto alle detrazioni che andrà a perdere;

- chi ha spese per l'attività professionale di limitato importo, avrà beneficio dal regime forfettario che riconosce il 22% di costi, anche se si perde una specifica detrazione IRPEF ;
- in ogni caso, è da valutare anche il costo per la tenuta della contabilità da parte del professionista (o centro elaborazione dati) in quanto vi possono essere differenze sostanziali fra la spesa per la tenuta della contabilità semplificata e ordinaria, piuttosto che quella per gli adempimenti dei contribuenti minimi o forfettari (con un rapporto di spesa anche di 1 a 3)

Un ulteriore parametro che può avere un peso importante nella scelta del regime, è quello della "perdita di tempo". Infatti, se nei regimi "minimi" e "forfettario" gli adempimenti sono estremamente ridotti (in pratica si riducono alla dichiarazione dei redditi e poco più), il regime semplificato prevede un'attività periodica costante nell'arco dell'anno, con predisposizione dei documenti e con rapporti con il consulente che elabora le scritture (consegna delle fatture, versamenti periodici ecc.).

A titolo informativo, riporto di seguito gli scaglioni IRPEF in vigore per il 2015, cui sono soggetti i redditi dei regimi professionali semplificato, ordinario e di lavoro occasionale

- redditi imponibili da € 0 a € 15.000,00	%	23
- redditi imponibili da € 15.001,00 ad € 28.000,00	%	27
- redditi imponibili da € 28.001,00 ad € 55.000,00	%	38
- redditi imponibili da € 55.001,00 ad € 75.000,00	%	41
- redditi imponibili da € 75.001,00 in poi	%	43

**L'imposta calcolata con le precedenti percentuali, viene diminuita dalle detrazioni spettanti al contribuente in relazione ai redditi dichiarati, ai familiari a carico ed alle spese sostenute.**

\*\*\*\*\*

Naturalmente, la materia fiscale è talmente vasta e complicata che non bastano queste poche righe a chiarire tutti gli aspetti o ad approfondire tutte le tematiche personali.

In ogni caso, nella speranza di aver contribuito a fare un po' di chiarezza e di aver aiutato gli interessati ad effettuare una scelta consapevole, rimango a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e precisazioni.

Cordiali saluti.

Firenze, li 3/12/2015

rag. Alessandro Biffoli



Via Piagentina, 37 - 50121 FIRENZE  
 C.F. BFFLSN62A18D612M - P.IVA 03690300482  
 Tel. 055 674332 fax. 055 6235123  
 E-mail info@studiobiffoli.it